



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA BALNEARE N. 137 DEL 28 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE

Al fine di:

- disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Formia;
- ricomprendere in un unico ed aggiornato provvedimento le disposizioni vigenti, per così come nel tempo sono state integrate e modificate per effetto delle emanate ordinanze balneari n. 176/2014, n. 138/2017, n. 223/2017 e n. 163 /2019 nonché integrarle con la normativa nazionale, le disposizioni Regionali e/o Comunali volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, per come necessitano di essere ulteriormente specificate, allo scopo di favorire l'incremento degli obiettivi di tutela e sicurezza dei cittadini/fruitori del litorale oltre che di quelli igienico-sanitari e di decoro ambientale;

Visti:

- gli articoli 28, 30, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 convertita in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- la Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D.Lgs. n.42/04;
- il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 09 luglio 1999 relativa alla presa d'atto del passaggio delle funzioni amministrative relative al Demanio Turistico dello Staio alle Regioni, con subdelega ai Comuni;
- la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- l'107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50 del 6 luglio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

- la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;
- la Circolare n. 3/2002 - Demanio Marittimo - della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 24.04.2003;
- la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - I^a Sezione Civile - n° 13589 del 12/06/2006 che statuisce l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- la Circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e successiva nota del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;
- il Regolamento Regionale 2016 n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- la Deliberazione di G.C. n. 62 del 29/03/2017 in materia di destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 13 del 06/08/2007 s.m.i. recante "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.L. n. 485/2016";
- il Piano di zonizzazione acustica comunale adottato con la Deliberazione di C.C. n.76 del 05/12/2016;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 14 del 28/04/2017 e ss.mm.ii. vigenti e sopravvenienti;

Visti, inoltre:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 26 del 01-02-2020);
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a fare data dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che, nel disporre l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, ha stabilito il permanere della validità degli atti e provvedimenti adottati, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge abrogati;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività, economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

Atteso che:

- le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività - sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta - sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta;

Ritenuto, stante la concomitante emergenza epidemiologica da Covid-19, necessario garantire il distanziamento fisico ed evitare possibili assembramenti nonché la fruizione degli arenili in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Formia ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

Articolo 2 - STAGIONE BALNEARE.

1. La stagione balneare è compresa tra il giorno **29 maggio 2020 ed il 30 settembre di ogni anno**. In tale periodo devono funzionare le strutture balneari.

2. Le date di cui al comma precedente possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.

Nel caso in cui siano consentiti l'inizio anticipato e/o la chiusura posticipata della stagione balneare le previsioni contenute nella presente ordinanza devono intendersi riferite anche a detto periodo.

3. L'orario di balneazione va dalle ore **08:30 alle ore 18:30**, ferma la possibilità degli operatori balneari di stabilire **un orario di chiusura diverso, contenuto entro le ore 20:00**, previa la necessaria comunicazione agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo del Demanio Marittimo. Ciò ferma restando la garanzia del servizio di salvataggio.

4. Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti/strutture balneari è fissato dal **15 Giugno al 15 Settembre** di ogni anno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica ove siano indicate le attività ivi esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione e, in particolare, quelli di salvataggio, bagnini e pattini sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e tale deve risultare da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione, avvisanti che non è garantita la presenza dei bagnini e pattini di salvataggio;
- dal **1° Maggio al 14 Giugno e dal 16 Settembre al 30 Settembre di ogni anno**, laddove sia esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono comunque obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica. Il titolare dello stabilimento o struttura balneare, se aperto nei giorni feriali, ha l'obbligo di alzare una bandiera rossa ed esporre - in modo ben visibile e redatto in più lingue - un apposito cartello all'ingresso recante la dicitura **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA PER SOLI FINI ELIOTERAPICI"**;

5. Chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 Agosto 2016 n. 19 ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio, (art.7 comma 4 Ordinanza Cap. di Porto di Gaeta n. 14/2017 e ss.mm.ii.);

6. Il Comune di Formia e gli eventuali operatori balneari delle spiagge libere, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Formia e alla Capitaneria di Porto e provvedere, nel contempo, ad apporre nei relativi tratti di spiaggia libera adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue come da logo in atti) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**, integrato secondo le disposizioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 3 - ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Il Comune di Formia, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite fisico entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il **limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità)** deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Deve essere altresì delimitata la fascia di mare riservata alla balneazione con gravitelli biconici di colore bianco saldamente ancorati al fondale a 200 metri dalla battigia.

Qualora il Comune di Formia, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con le seguenti diciture:

- **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (BATIMETRICA METRI 1,60) NON SEGNALATO".;**

- **"ATTENZIONE- LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO".**

Tale segnaletica dovrà essere realizzata con materiale resistente alle intemperie, dovrà essere ben visibile e recare la scritta in almeno tre lingue comunitarie. In caso di rimozione/deterioramento si dovrà procedere all'immediato ripristino.

2. Nelle zone di mare comprese tra la battigia e la fascia di sicurezza dei 250 metri è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità (imbarcazione o natante), salvo i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima. E' altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione.

Articolo 4- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione È VIETATA:

nei porti; nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali; fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri; in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti; all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.) opportunamente segnalate ed individuate con specifici provvedimenti degli Organi preposti attinenti al divieto; nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.

2. Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.

3. Nelle zone di mare indicate con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

Nello specifico è interdetto l'uso dell'arenile per le aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio di frana, da segnalare con cartello monitorio e da localizzare, con appositi transennamenti, nelle seguenti località:

- *Promontorio di Gianola;*
- *Arenile sottostante il quartiere S. Giulio/parte;*
- *Arenile sottostante il complesso Parrocchiale "Don Bosco"/parte;*
- *Arenile in prossimità Largo Guerriero- lato ovest/parte.*

Articolo 5 - PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE.

1. Le attività balneari adottano tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*".

2. Le attività richiamate al precedente comma per le quali non siano definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

- a. nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
- b. le linee guida nazionali in materia di sanificazione.

3. Sulle spiagge del litorale del Comune di Formia È **SEMPRE VIETATO**:

- a) favorire assembramenti e contravvenire alle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali;
- b) posizionare le attrezzature balneari in maniera tale da non garantire l'ordinata gestione della spiaggia e i distanziamenti interpersonali;
- c) non prestare adeguata vigilanza sui bambini al fine di mitigare il rischio di contagio da Covid-19;

- d) lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso, transito e sulla battigia oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all'accesso al mare al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento interpersonale ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- e) lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio se autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- f) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- g) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- h) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, roulotte, camper e simili tali spazi e/o comunque con attrezzature che precludono la libera visuale del mare;
- i) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti ;
- j) praticare qualsiasi gioco a squadre e, comunque, tutte le attività non specificamente acconsentite dalla normativa nazionale e regionale vigente in ragione della prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

In particolare:

- 1) gli sport individuali sulla spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;
- 2) le suddette pratiche sportive non devono creare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- k) condurre o fare permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori fatte salve le specie canine che, nelle more dell'adeguamento del PUA vigente al Regolamento Regionale 2016 n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", e alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, potranno essere ospitate, oltre che negli stabilimenti balneari dotati delle necessarie autorizzazioni anche presso le spiagge libere affidate in concessione dal Comune, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni sanitarie e secondo eventuali limitazioni di spazi e di orari. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati dal bagnino di salvataggio cui sono affidati solo nel momento di accertato pericolo, nonché i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (ai fini della verifica del relativo brevetto) e sempre tenuti al guinzaglio condotti dagli stessi anche nel bagno in mare. Tutte le attività volte a consentire l'accoglienza degli animali da compagnia devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;
- l) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora tali da costituire disturbo alla quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;

- m) accendere fuochi; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- n) gettare rifiuti di prodotti da fumo e di piccole dimensioni sugli arenili (liberi ed in concessione) e in mare ai sensi dell'art. 40 della legge n. 221/2015 a modifiche ed integrazione del Testo Unico Ambiente D.Lgs. 152/2006, con previsione di sanzioni amministrative pecuniarie (v. appendice "norme sanzionatorie").
- o) gettare rifiuti monouso in materiale plastico negli arenili (liberi ed in concessione) e in mare, con previsione di sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 (v. appendice "norme sanzionatorie").
- p) gettare rifiuti di vetro provenienti dalla vendita o somministrazione con obbligo di consumazione all'intero dei locali con accesso alla spiaggia, con previsione di sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (v. appendice "norme sanzionatorie").
- q) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
- r) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- s) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- t) praticare, durante la stagione balneare, qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva o scogliera nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare. La pesca subacquea è consentita oltre i metri 500 dalla riva e metri 100 dalla costa a picco;
- u) effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- v) svolgere attività d'impresa sull'arenile libera senza autorizzazione specifica.

4. Sulle spiagge tutte:

- a) è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui ad eccezione di coloro che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- b) è fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento;
- c) è obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sedia sdraio, ecc.), siano distanziate di almeno 1,5 mt. l'una dall'altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che, in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- d) Il posizionamento degli ombrelloni deve essere effettuato in modo da garantire tra gli stessi la distanza di almeno 3,00 metri lineari.
- e) In particolare per le spiagge libere detto posizionamento dovrà avvenire in appositi spazi delimitati sullo base dello schema planimetrico predisposto dagli Uffici Comunali. Su dette spiagge libere, inoltre, dovranno essere rispettate, per gli spostamenti in spiaggia i percorsi individuati nello stesso schema.

5. Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

6. Le spiagge libere possono essere organizzate in modo da garantire al pubblico di servizi minimi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con gli operatori balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

7. Le spiagge libere devono essere pulite dal Comune ovvero dagli affidatari dei servizi di salvamento a mare mediante l'asportazione di buste, rifiuti più o meno ingombranti nel rispetto delle norme contrattuali:

- a) all'inizio della stagione balneare con setacciatura della sabbia da ripetere dopo il ferragosto e a fine stagione;
- b) pulizia giornaliera degli arenili liberi da rifiuti abbandonati esclusi i tratti se già affidati ai titolari delle postazioni di salvamento a mare cui corre l'obbligo della pulizia di che trattasi;
- c) posizionamento di idonei contenitori gettacarte e loro svuotamento giornaliero.

Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 05,00 e non oltre le ore 10,00 e dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 07,00 e non oltre le ore 11,00 con cadenza minima quindicinale e su richiesta dell'A.C. quando necessario.

Nel corso della stagione balneare, gli affidatari dei servizi di salvamento a mare sono tenuti alla pulizia giornaliera e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sulle aree affidate a noleggio, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

Articolo 6 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI CRITERI GENERALI

1. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore **08:30 alle ore 18:30**, ferma la possibilità degli operatori balneari di stabilire un orario di chiusura diverso, **contenuto entro le ore 20:00**, previa la necessaria comunicazione agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo del Demanio Marittimo garantendo comunque il servizio di salvataggio.

Oltre l'orario di apertura predetto, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. I concessionari di strutture balneari o gli operatori balneari a vario titolo - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 4, devono:

- a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Non è consentita la sospensione temporanea del servizio di assistenza bagnanti;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza balneare e delle ordinanze ed integrazioni emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, altresì copia delle ordinanze e/o provvedimenti interdittivi della balneabilità delle acque emessi dagli Enti competenti con idonei cartelli monitori ben visibili per i fruitori delle spiagge, le tariffe applicate per i servizi resi e le disposizioni dettate dalla legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari nonché sulle regole comportamentali e le indicazioni da rispettare per evitare assembramenti e favorire il distanziamento interpersonale in relazione alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I concessionari o gestori, a qualunque titolo, dovranno curare la manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; tale obbligo è esteso a tutto l'anno ai concessionari o gestori a qualunque titolo di strutture balneari a carattere annuale.

I concessionari o gestori a qualunque titolo dovranno inoltre posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro); provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia; i rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

Tutte le attività per la gestione dei rifiuti devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. I medesimi concessionari dovranno rispettare le disposizioni di cui ai D.P.C.M. che hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 nonché dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020 in ordine ai quali si rammenta a titolo non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- a) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile nel rispetto dei distanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare per ogni ombrellone deve essere garantita una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone;
- b) la realizzazione di percorsi di larghezza pari a non meno 1,50 mt. tra ogni fila di ombrelloni, parallelamente alla linea di costa e ogni 10 ombrelloni, trasversalmente alla linea di costa, con almeno 1 (una) fila ad ogni estremo della concessione ed una centrale;
- c) dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- d) i concessionari e gli eventuali convenzionati dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- e) di privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- f) potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.;
- g) gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.;
- h) la postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- i) di riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- j) tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- k) è fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura;
- l) di effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto dotando i servizi igienici di asciugamani e copri water monouso;
- m) disinfettare le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

4. Fatto, comunque, salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima tra le file non inferiore a metri 4,50, mentre tra l'asse di ogni singolo sostegno della stessa fila, non inferiore a metri 3,00. Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a metri 0,90 non impedente, in ogni caso, la visuale del mare.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, anche al fine della balneazione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi ricettivi (salvo i servizi igienici), se non previo pagamento delle tariffe previste, né produrre assembramenti e/o ridurre le distanze interpersonali previste ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano escluse dal distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. **Nelle aree in concessione è fatto divieto di introdurre attrezzature balneari, per lo stazionamento sull'arenile, diverse da quelle fornite dal Concessionario.**

Tutte le misure volte a favorire l'accessibilità devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

7. I Circoli Nautici/Velici hanno l'obbligo di tenere il Registro Ufficiale dei Soci a disposizione degli Organi di controllo e sorveglianza. Ferme restando le zone d'ombra collettive regolarmente assentite intorno alla struttura principale, il posizionamento di eventuali ultronee attrezzature balneari, correlato alle attività autorizzate e ivi svolte, potrà essere effettuato in coerenza e nei limiti delle finalità e oggetti statuari dei singoli Circoli nonché in conformità della disciplina che ne regola la materia ovvero in conformità e nel rispetto delle leggi, regolamenti, circolari, ordinanze e delle disposizioni del PUA vigente.

Tutte le attività devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

8. Le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, fermo restando il libero accesso al mare, sono specificate nell'art. 3 del nuovo Regolamento Regionale n. 19/2016.

Articolo 7- DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. I percorsi di ingresso ed uscita alle aree in concessione devono, ove possibile, essere differenziati al fine di evitare assembramenti; in ogni caso, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano escluse dal distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale) ed evitare incroci tra le persone, gli accessi, i percorsi per l'afflusso alla cassa, ai bagni, alle cabine e ad ogni altro servizio offerto dalla struttura dovranno essere opportunamente regolamentati, organizzati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, anche mediante segnaletica a terra, adesivi, nastri segna-percorso, ecc.

2. È obbligatorio indicare in prossimità degli accessi e in luoghi ben visibili all'interno dello stabilimento, le dimensioni della battigia e i percorsi/corridoi di accesso/uscita e transito differenziati per direzione, ove possibile, sulla spiaggia e nelle strutture coperte al fine di favorire l'agevole passaggio, il raggiungimento del mare e delle zone di ombreggio, dei luoghi di ristorazione, delle docce, delle cabine e dei servizi disponibili all'utenza.

3. Oltre a quanto previsto all'art. 6, comma 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, nel caso di modifiche ovvero di nuovi interventi alle strutture assentite devono presentare agli Uffici Demanio marittimo/Edilizia del Comune la richiesta finalizzata al rilascio del necessario titolo abilitativo nelle forme, tempi e modalità stabiliti dalla normativa vigente. I titolari della gestione della attività oggetto della concessione comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.

4. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

5. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 14/2017 e ss.mm.ii.

6. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

7. E' vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente. E' in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

8. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

9. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio. E' vietato introdurre e/o utilizzare nelle aree in concessione attrezzature, sedie, lettini e ombrelloni diversi da quelli propri appartenenti alla struttura balneare.

10. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile, apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

11. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

12. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n° 1 unità ogni 50 metri di fronte-mare o frazione di esso, fermo restando l'obbligo evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

13. Le aree per gli assistenti alla balneazione devono essere opportunamente delimitate per garantire l'adeguato distanziamento interpersonale.

14. Ai sensi della normativa emanata in materia di emergenza sanitaria da COVID - 19 sono vietate fino a nuovo ordine tutte le manifestazioni .

Articolo 8- DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001 e smi in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

Gli esercizi di ristorazione che insistono su aree demaniali marittime, **assentite in concessione allo stesso scopo**, possono esercitare la relativa attività solo se in possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'art. 9 del nuovo Regolamento Regionale n. 19/2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative". Gli esercizi esistenti dovranno adeguare le proprie strutture prima del rilascio del definitivo certificato di agibilità".

3. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

- a) esclusivamente durante la stagione balneare dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- b) i venditori ambulanti di prodotti **non alimentari** possono accedere esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che trainati a mano (ad esempio bancarelle mobili, carretti ecc.).

I venditori ambulanti di prodotti **alimentari** possono accedere anche con piccoli mezzi meccanici (carrettini in acciaio omologati) trainati a mano o elettrici previa autorizzazione per l'accesso e previa SCIA-Sanitaria ai fini igienico-sanitari e per la registrazione; dovranno indicare la provenienza e gli ingredienti per il confezionamento; nel caso di granite dovrà essere certificata in autocontrollo la provenienza del ghiaccio prodotto con acqua potabile e certificato l'uso ai fini alimentari.

I venditori, alimentari e non, devono avere con sé valido documento di riconoscimento ed esibire al controllo l'autorizzazione demaniale all'accesso in originale e non in copia. La contravvenzione verrà comminata ai sensi di legge.

4. L'attività di Commercio dovrà essere svolta:

- a) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.
- b) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la Salute Pubblica.

5. Sono escluse dall'accesso, da parte degli esercenti del commercio in forma itinerante, le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

6. Le attività di commercio al dettaglio adottano le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti logistici e ambientali, la frequentazione e assicurando quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

7. In particolare:

- a) Il commerciante dovrà operare utilizzando guanti monouso e disporre, per se stesso e per i clienti, di soluzioni disinfettanti per le mani;
- b) dovranno essere messi a disposizione degli utenti guanti monouso e degli appositi raccoglitori per il loro corretto smaltimento;
- c) sia gli operatori che i clienti dovranno utilizzare le mascherine, ove non sia assicurata la distanza personale di almeno un metro.

8. In considerazione dell'emergenza Covid-19 le relative autorizzazioni saranno rilasciate solo a seguito della dimostrazione del possesso da parte del richiedente della capacità di osservanza ed attuazione di tutte le misure anticovid-19 previste dal Legislatore nazionale, regionale e locale previa istruttoria degli Uffici competenti.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere da parte dei concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e nei corrispondenti specchi acquei disciplinati con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari e degli operatori balneari per le spiagge libere in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva, unitamente a quella della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Gli stessi sono obbligati, previa apposita cartellonistica, ad evidenziare i divieti di cui alla presente ordinanza (per stralcio) attinenti l'esercizio della pesca in qualsiasi forma, l'occupazione della fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia destinato esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, la conduzione e la permanenza di qualsiasi tipo di animale e l'eventuale sussistenza di provvedimenti interdittivi della balneazione, da apporre in modo ben visibile all'entrata, all'uscita e nell'area in concessione o in affidamento.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Formia, l'ordinanza balneare n. 163 del 04/06/2019.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 47, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

2. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata esposizione al pubblico delle tabelle dei prezzi aggiornata comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.

4. Le attività di noleggio di attrezzature balneari su arenile libero potranno installare le attrezzature stesse, giornalmente, solo in presenza del cliente e non potranno impedire la installazione sul medesimo arenile libero di attrezzature balneari personali. E' vietato pertanto il preposizionamento delle attrezzature balneari da parte dei noleggiatori. Il noleggio e la installazione degli ombrelloni e delle attrezzature a noleggio dovrà avvenire esclusivamente negli orari previsti per la balneazione. Il Cliente dovrà essere in possesso di ricevuta nominale, datata e numerata progressivamente.

5. Per le attività di noleggio natanti quali pedalò e simili dovrà essere garantita la presenza di apposito registro natanti ed il posizionamento sull'arenile deve riguardare massimo n. 2 natanti disposti in fila indiana.

6. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 47,1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione,

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Formia, all'Albo della Capitaneria di Porto di Gaeta e dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia.

Per tutto ciò che attiene alla sicurezza della balneazione si rimanda alla vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

7. Le disposizioni della presente Ordinanza possono variare in relazione alle necessità in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Dirigente del V Settore
"Urbanistica e Gestione del Territorio"
f.to *Annunziata Lanzillotta* architetto

NORME SANZIONATORIE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), "*Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo.....(omissis)..... è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.*

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art 54".

Art. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici) "*Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente, relativamente all'uso del demanio marittimo..(omissis)...è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74"*.

Art. 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia) "*Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di Polizia di Porti(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio Marittimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a €309,87";*

Art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) "*Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a €206,58"*.

Art. 40 legge n. 221/2015 (in osservanza del divieto di abbandono di rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00:

1. se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
2. se l'abbandono riguarda rifiuti monouso in materiale plastico la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Locale Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili. Ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso)

GUARDIA COSTIERA - Emergenza in mare 1530

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA

Tele fax 0771/21552

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

Tel. 0771/460100 - 0771/460088 (centralino) - Fax 0771/464724

Sito web: <http://www.guardacostiera.it/gaeta>

e-mail: gaeta@guardiacostiera.it

COMUNE DI FORMIA

Centralino 0771/7781

COMANDO POLIZIA LOCALE

Centralino Comando P.L. 0771/778308

PROTEZIONE CIVILE

Tel e Fax 0771/723184

Emergenza Regione Lazio-Sala Operativa 803555

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE DELLO STATO - Emergenza ambientale 1515

SOCCORSO SANITARIO 118